

**Relazione semestrale
sul conflitto di interessi
(legge 20 luglio 2004, n. 215)**

dicembre 2010

**Relazione semestrale
sul conflitto di interessi
(legge 20 luglio 2004, n. 215)**

dicembre 2010



Presidente

Antonio Catricalà

Componenti

Piero Barucci

Carla Bedogni Rabitti

Antonio Pilati


Salvatore Rebecchini

Segretario Generale

Luigi Fiorentino

INDICE

<i>Premessa</i>	4
<i>Il Governo in carica</i>	5
Il conflitto di interessi	6
1. <i>Casi trattati</i>	6
2. <i>Dati di sintesi</i>	13
Le incompatibilità governative	15
1. <i>Casi trattati</i>	15
<i>Incompatibilità in corso di mandato</i>	15
<i>Incompatibilità post-carica</i>	16
2. <i>Dati di sintesi</i>	17



Premessa

La presente relazione illustra l'attività di controllo svolta nel semestre 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010 dall'Autorità, in applicazione della legge n. 215/04.

Il documento, premessi alcuni brevi riferimenti sull'attuale composizione dell'Esecutivo, si articola in due sezioni.

La prima attiene alla materia del conflitto di interessi e riassume le questioni più rilevanti analizzate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 215/04. La sezione contiene alcuni dati di sintesi che forniscono il quadro riepilogativo delle dichiarazioni patrimoniali trasmesse (ai sensi dell'art. 5, comma 2) dai soggetti nei confronti dei quali l'Autorità esercita i poteri di vigilanza, nonché delle procedure istruttorie e preistruttorie avviate per presunta violazione dell'art. 3 della legge.

La seconda concerne le ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 2, comma 1 ed esamina le principali fattispecie scrutinate nel periodo di riferimento. A completamento della sezione, sono riportati alcuni prospetti riassuntivi riguardanti, tra l'altro, gli accertamenti svolti e le situazioni di incompatibilità esaminate.

Il Governo in carica

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 215/04, le disposizioni che disciplinano il conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo si applicano al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai vice ministri, ai sottosegretari di Stato e ai commissari straordinari del Governo, di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla data del 31 dicembre 2010, i soggetti destinatari delle disposizioni che regolano il conflitto di interessi e le incompatibilità governative sono 57 (Presidente del Consiglio dei ministri, 22 ministri, 1 vice-ministro, 30 sottosegretari di Stato e 3 commissari straordinari del Governo).

Tabella 1 - Titolari di carica del 61° Governo (Berlusconi IV)*

Numero titolari di carica*	57
Presidente del Consiglio	1
ministri	22
viceministri	1
sottosegretari	30
commissari straordinari del Governo	3

* La situazione rappresentata in tabella si riferisce ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2010. Durante il semestre l'on. Paolo Romani è stato nominato, con d.P.R. del 4 ottobre 2010, ministro dello sviluppo economico, cessando contestualmente dalla carica di sottosegretario di Stato del medesimo dicastero. Si sono dimessi dal proprio incarico: i ministri Aldo Brancher e Andrea Ronchi; i vice ministri Adolfo Urso e Giuseppe Vegas; i sottosegretari di Stato Nicola Cosentino, Guido Bertolaso, Pasquale Viespoli, Maria Giuseppe Reina, Antonio Buonfiglio e Roberto Menia. Sono cessati dal proprio incarico: il commissario straordinario del Governo per la gestione delle aree del territorio del Comune di Castelvoturno (CE) Giulio Maninchedda; il commissario straordinario del Governo per l'ampliamento dell'insediamento militare americano all'interno dell'aeroporto *Dal Molin* di Vicenza, Paolo Costa. Sono stati confermati: Il prefetto Michele Penta con d.P.R. 2 agosto 2010, nell'incarico di commissario straordinario del governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse; l'arch. Mario Virano, nell'incarico di commissario straordinario per il coordinamento delle attività finalizzate al progetto ferroviario Torino-Lione con provvedimento deliberato nel Consiglio dei ministri n. 119 del 17 dicembre 2010. Infine, è stato nominato il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, il Prefetto Giancarlo Trevisone, in sostituzione del Prefetto Giosuè Marino (dimessosi dall'incarico in data 23 settembre 2010).

Il conflitto di interessi

1. Casi trattati

Nel corso del semestre l'Autorità ha esaminato alcune segnalazioni che ipotizzavano la violazione dell'art. 3 della legge n. 215/04 (fattispecie di "conflitto di interessi per incidenza specifica e preferenziale"), a tenore del quale *"sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto[...] quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico"*.

Un primo caso ha riguardato l'assunzione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della carica di ministro dello sviluppo economico *ad interim* (in seguito alle dimissioni del ministro Scajola). Nella segnalazione si sosteneva che l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, proprietario della principale azienda televisiva privata italiana, sarebbe stato titolare, in qualità di ministro dello sviluppo economico, di rilevanti competenze nella materia radio-televisiva. Alla luce di queste considerazioni, i segnalanti chiedevano all'Autorità l'apertura di un procedimento istruttorio e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 215/2004.

L'Autorità ha ribadito che, per la configurabilità di una fattispecie di conflitto di interessi ai sensi del citato articolo 3, la legge richiede, innanzitutto, l'esistenza di un atto di governo (o l'omissione di un atto dovuto) imputabile al titolare di carica. In particolare, secondo l'ormai consolidata interpretazione, è necessario riscontrare l'esistenza di un atto (assunto in forma collegiale o adottato dai singoli componenti dell'Esecutivo) posto in essere nell'esercizio di attribuzioni di governo, individuabile come tale in base alle regole poste dalla legge stessa e idoneo, secondo le specifiche norme che lo disciplinano, a produrre effetti nell'ordinamento giuridico come fatto imputabile all'organo di governo.

Ciò si ricava dal principio generale espresso nell'art. 1, comma 1, della legge n. 215/04, che impone ai titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, di astenersi *"dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto"* e, in modo ancor più chiaro, dall'art. 3 della legge che richiede, per l'appunto, la partecipazione del titolare di carica *"all'adozione di un atto, anche formulando la proposta"* ovvero l'omissione di un *"atto dovuto"*; dove i termini *"adozione"*, *"proposta"* e *"atto dovuto"* evidentemente evocano uno stretto e necessario collegamento con i poteri e le funzioni inerenti alla carica governativa, nonché con le modalità, le forme e i vincoli che, all'interno dell'ordinamento, ne disciplinano il concreto esercizio e i relativi effetti giuridici.

Da tale assetto normativo si evince chiaramente che la legge n. 215/04 concepisce l'istituto del conflitto di interessi non come fenomeno in sé quanto, piuttosto, nelle sue manifestazioni e conseguenze negative legate al verificarsi di un "evento di danno". Non è, pertanto, consentito all'Autorità intervenire in via preventiva a fronte di situazioni in cui la produzione di un vantaggio economico o patrimoniale sia solo una conseguenza potenziale deducibile dalla coesistenza in capo allo stesso titolare di cariche governative di interessi pubblici e privati eventualmente contrastanti.

Alla luce di tali considerazioni generali, la circostanza che alcune imprese di proprietà del Presidente del Consiglio operassero in settori interessati dalle attribuzioni istituzionali del ministero dello sviluppo economico, non ha potuto di per sé costituire una condizione sufficiente per avviare un procedimento ai sensi dell'art. 6, della legge sul conflitto di interessi. A tale fine, si sarebbe dovuto, in concreto, individuare un atto (o omissione) posto in essere dall'on. Berlusconi che fosse suscettibile di incidere sul settore radiotelevisivo in cui operano le società delle quali il medesimo titolare di carica è proprietario.

In merito l'Autorità ha rilevato che, all'interno del ministero dello sviluppo economico, la competenza a decidere sulle materie afferenti al settore delle comunicazioni, potenzialmente connesso con le imprese riferibili all'onorevole Berlusconi, è stata affidata ad un'apposita articolazione, ovvero *il Dipartimento per le comunicazioni*, al cui vertice fino al 4 ottobre u.s., era preposto il viceministro on. Paolo Romani¹. In virtù di una specifica delega, questi era competente ad adottare atti e provvedimenti che riguardavano l'intera area delle comunicazioni. Nel predetto settore, il ministro dello sviluppo economico si era, infatti, spogliato di tutte le proprie competenze, potendo esercitare esclusivamente poteri di indirizzo politico². Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del decreto di conferimento delle deleghe, il ministro poteva, nei casi di particolare rilevanza politica e strategica, avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

Due, in definitiva, erano le modalità attraverso cui si sarebbe potuta realizzare, in ipotesi, un'ingerenza del ministro nella materia delle comunicazioni: *i)* mediante l'avocazione alla propria firma di atti compresi nelle materie oggetto della delega attribuita al vice-ministro; *ii)* attraverso l'adozione di atti di indirizzo politico.

¹ L'On. Romani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, in data 4 ottobre 2010.

² In base a quanto stabilito con decreto 26 giugno 2009 dell'allora ministro dello sviluppo economico, al vice ministro Romani era delegata «fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico del Ministro, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento delle comunicazioni. In particolare, le materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni». Le predette deleghe di funzioni sono state riconfermate con d.P.R. 10 maggio 2010.

Proprio sull'esercizio di tali attribuzioni si è concentrata l'attività di costante monitoraggio sugli atti di governo adottati dal Presidente Berlusconi come ministro dello sviluppo economico in relazione al quale l'Autorità ha, fra l'altro, approfondito l'esame della vicenda concernente l'utilizzo provvisorio del "canale 58" da parte di Reti Televisive Italiane (R.T.I.) S.p.a. appartenente al gruppo Fininvest. Il Ministero per lo sviluppo economico, in data 6 agosto 2010, aveva infatti rilasciato ad Elettronica Industriale S.p.a., società controllante di R.T.I., l'autorizzazione all'attivazione di un multiplex sperimentale fissando come termine finale della stessa la data di pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione delle frequenze destinate al "dividendo digitale"³. L'Autorità, avendo verificato che tale autorizzazione era stata rilasciata, su richiesta di Elettronica Industriale S.p.a., dalla "Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione" del Dipartimento comunicazioni, a seguito di parere positivo espresso dalla Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico dello stesso Dipartimento, ne riconosceva la piena natura amministrativa, non ritenendo l'atto in alcun modo riferibile al vertice politico.

Non risultando, sulla base delle informazioni disponibili, che il Presidente Berlusconi avesse mai avvocato a sé l'adozione di atti rientranti nella delega di attribuzioni dell'on. Romani, né che avesse posto in essere atti di indirizzo politico nelle materie conferite allo stesso ex vice-ministro, l'Autorità non ha ritenuto sussistenti, nel caso esaminato, le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione per l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/04.

Fra le altre, è pervenuta all'Autorità anche una segnalazione in merito ai contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2010, che sottopone la RAI S.p.a. al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. In tale segnalazione si prospettava la possibile violazione, da parte del Presidente del Consiglio, dell'art. 3 della legge n. 215/04 in relazione alla circostanza che il decreto in vigore prevede la presenza di un magistrato nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi amministrativi e di revisione dell'azienda.

Secondo l'opinione del segnalante, tale circostanza avrebbe realizzato in concreto un modello regolatorio che vede sottoposta un'azienda pubblica al controllo sistematico *ex ante* di ogni suo atto gestionale e finanche di ogni decisione di qualsiasi dirigente che abbia la responsabilità della gestione di un capitolo di spesa. Inoltre, la vigilanza della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 259/1958, avrebbe determinato la giurisdizione del giudice contabile in ordine alle azioni di responsabilità nei confronti di qualsivoglia dirigente per danni cagionati all'azienda, stante la natura sostanziale di que-

³ Si tratta del multiplex DVB-T operante in via provvisoria su canale 58.

st'ultima di ente pubblico, in tutto e per tutto assimilabile ad una qualsiasi pubblica amministrazione. Sempre secondo l'opinione del segnalante, in conseguenza di tale nuovo assetto si sarebbe determinato un effetto depressivo ed antieconomico sul complesso delle attività aziendali e, dunque, in ultima analisi, sulla efficienza e sulla tenuta competitiva dell'azienda stessa, idoneo a favorire le aziende radiotelevisive di proprietà del Presidente del Consiglio.

La problematica, sollevata nella segnalazione, è stata valutata dall'Autorità in relazione al citato art. 3 della legge sul conflitto (fattispecie di "conflitto di interessi per incidenza specifica e preferenziale") il quale, come è noto, richiede l'accertamento dei seguenti requisiti: imputabilità dell'atto al titolare di carica interessato; incidenza specifica e preferenziale sulla sfera patrimoniale dei soggetti indicati nello stesso articolo 3; danno per l'interesse pubblico.

In primo luogo, nel merito della determinazione assunta dal Governo con il d.P.C.m. 10 marzo 2010, l'Autorità ha osservato che l'applicazione dell'art. 12 della legge n. 259/58 non può essere ritenuta espressione di una scelta meramente discrezionale dell'Esecutivo ma riflette l'esigenza di conformare il sistema dei controlli sulla RAI all'ordinamento vigente, sulla base di una valutazione tecnica di adeguatezza del controllo contabile, effettuata dalla magistratura competente per espresso dettato costituzionale.

La decisione di sottoporre la RAI al controllo "per apporto al patrimonio", trova, infatti, fondamento in varie segnalazioni della Corte dei conti, la quale (da ultimo con determinazione n. 1/2010, *"Programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2010"*, Sezione del Controllo sugli Enti, adunanza del 15 gennaio 2010) aveva sollecitato il Governo a realizzare l'intervento già richiesto nell'ambito della relazione sulla RAI n. 93/2008. In quella sede, la Corte aveva ribadito come l'esigenza di intervenire sulla forma di controllo fosse ormai attuale in seguito alla cessazione del regime di monopolio, in quanto *"la posizione della RAI nei confronti dello Stato è mutata radicalmente, essendo divenuta un'impresa di proprietà pubblica, operante in regime di concessione, alla pari di altre imprese private"*. Nella relazione si segnalava che *"il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI viene ancora esercitato nella forma disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 259/1958, e cioè mediante l'acquisizione di atti e documenti; modalità disposta per gli enti che usufruiscono di contribuzione ordinaria, mentre sussiste anche il requisito dell'apporto al patrimonio, che prevede, invece, secondo l'articolo 12 della stessa legge, l'assistenza di un Magistrato della Corte dei conti alle riunioni degli Organi collegiali di governo e di controllo dell'ente"*.

L'indicazione risulta in linea con l'indirizzo generale della stessa Corte, per cui il controllo "per apporto al patrimonio" è prevalente e assorbente nei confronti di quello cosiddetto "ordinario" sia perché speciale nel sistema della legge sia perché indicato come sufficiente per l'esercizio del controllo nelle peculiari modalità previste. Secondo la Corte, *"ogni volta che un ente riceve contributi pubblici sotto forma di apporto al patrimonio,*

il controllo [...] non può che esercitarsi secondo le particolari prescrizioni dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958" (Corte dei conti, Sez. Contr. Enti, del. n. 1794 del 06-11-1984).

In secondo luogo, in merito alle osservazioni sull'assunto in base al quale il decreto del 10 marzo 2010 sottoporrebbe il complesso delle attività inerenti la gestione finanziaria della RAI (nonché ciascun singolo contratto con fornitori o professionisti) ad un sindacato *ex ante* della Corte, con l'effetto di realizzare un modello regolatorio che assoggetterebbe la RAI alla verifica sistematica di ogni suo atto gestionale, l'Autorità ha ritenuto tale ricostruzione non coerente con la struttura e le funzioni dell'istituto: infatti, la legge 21 marzo 1958 n. 259, nel dare attuazione al dettato costituzionale (art. 100, comma 2, Cost.), disciplina il controllo della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, attraverso l'esercizio di funzioni a carattere esclusivamente referente.

La Corte, quindi, ha il compito di riferire alla Presidenza del Senato e della Camera (art. 7, legge n. 259/58), sulla base dei documenti e delle informazioni concernenti la gestione dell'ente, acquisiti secondo due diverse modalità disciplinate, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 12 della citata legge. Le due diverse modalità si differenziano in relazione alla tipologia della contribuzione pubblica, che ne costituisce il presupposto, nonché per le modalità attraverso le quali sono esercitate: nella forma disciplinata dagli articoli 2, 3 e 6 (che riguarda gli enti ai quali lo Stato contribuisce con l'erogazione di somme in via ordinaria), l'ente è obbligato ad inviare i conti consuntivi e i bilanci di esercizio, con il relativo conto dei profitti e delle perdite, corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione; nella modalità regolata dall'art. 12 (che riguarda gli enti ai quali l'Amministrazione dello Stato contribuisce con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria), è, invece, prevista la presenza di un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione. Il magistrato incaricato partecipa all'organo collegiale, nel senso che può acquisire informazioni, notizie, atti e documenti con il potere di formulare richieste istruttorie a tal fine (Corte dei conti, Sez. Contr. Enti, 01.07.2002, n. 34).

Pertanto, differente è esclusivamente la modalità di acquisizione delle informazioni e degli atti da utilizzare nell'ambito dell'esercizio delle funzioni previste dalla legge in capo alla Corte dei conti. In entrambi i casi, si tratta di riscontri effettuati in corso di gestione sulla situazione finanziaria e amministrativa dell'ente stesso. Né vi sono difformità con riferimento agli effetti dell'attività di controllo in quanto, qualunque sia la forma, al termine di ogni esercizio finanziario, la Corte adotta una pronuncia nella quale svolge le proprie valutazioni sulla gestione finanziaria dell'ente ed informa il Parlamento (art. 7 della legge n. 259/58). Dunque, il d.P.C.m. in questione è da considerare, sotto i profili sopra delineati, atto consequenziale alla valutazione tecnica dell'adeguatezza del controllo contabile effettuata dalla magistratura competente per espresso dettato costituzionale.

Riguardo agli altri paventati effetti del decreto, l'Autorità ha chiarito che la giurisdizione in materia di responsabilità erariale degli amministratori e dei dipendenti della RAI è attribuita alla Corte dei conti con riferimento a tutti gli enti sottoposti al suo controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259 (Cass. Civ. sez. un. 22 dicembre 2009 n. 27092). A tal fine, la Rai è assimilabile ad una amministrazione pubblica e il danno cagionato dai suoi agenti è qualificabile come danno erariale. Pertanto, le forme di responsabilità attualmente in vigore risultavano applicabili già prima del decreto del Presidente del Consiglio in parola il quale, anche sotto tale profilo, non risulta innovativo.

In terzo luogo, non è sembrata ugualmente condivisibile la prospettiva secondo cui la decisione promossa dalla Corte dei conti possa produrre un effetto depressivo ed antieconomico sul complesso delle attività aziendali e, in ultima analisi, sulla efficienza e sulla tenuta competitiva dell'azienda. In merito, anche prescindendo dal fatto che il controllo "per apporto al patrimonio" sia in tutto e per tutto paragonabile a quello c.d. "ordinario" sotto i profili sopra delineati, la valutazione operata dalla Corte dei conti, fatta propria dal Governo, assolve comunque alla finalità di individuare lo strumento più adeguato a garantire, non solo che l'ente si attenga a parametri di legittimità, ma anche che impronti la propria gestione a criteri di efficacia ed economicità. Sotto questo aspetto, pertanto, risulterebbe in contrasto con lo stesso spirito della legge n. 259/58 affermare che il provvedimento possa generare una situazione di minore efficienza con conseguente danno per l'interesse pubblico (peraltro, il controllo diretto, già applicato a noti gruppi societari partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze quali Eni, Enel, Consip, Sogin, ecc., non risulta aver prodotto effetti pregiudizievoli in termini di minore competitività e tenuta sul mercato delle società interessate).

In conclusione, non essendo emersi possibili profili di conflitto di interessi, riferibili al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai contenuti del d.P.C.m. del 10 marzo 2010, l'Autorità ha ritenuto insussistenti le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione per l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/04.

Un'altra segnalazione ha riguardato la nomina di un commissario straordinario per le 'quote latte'. L'Autorità ha rilevato che l'ufficio commissariale in questione non rientrava fra le cariche governative sottoposte al controllo del Collegio. L'art. 1, comma 2, l. n. 215/2004, che definisce l'ambito applicativo della legge, prevede, infatti, un'elencazione tassativa delle cariche di governo interessate, che comprende esclusivamente i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400/1988⁴. Diversamente, nel caso in esame, l'incarico commissariale era stato conferito ai sensi dell'art. 8 *quinquies*,

⁴ L'art. 1, comma 2, l. n. 215/2004 stabilisce che "agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i viceministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

comma 5, del d.l. n. 5/2009, convertito con l. 33/2009, il quale dispone che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all’articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell’articolo 8-quater e del presente articolo. [...] Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165”*. L’Autorità ha ritenuto, pertanto, che la questione rappresentata esulasse dalle competenze ad essa attribuite ai sensi della legge n. 215/2004.

È pervenuta, inoltre, una segnalazione riguardante alcuni documenti riservati della diplomazia statunitense diffusi dal sito internet *Wikileaks* nel mese di dicembre 2010, tra cui figurerebbero, a detta del segnalante, *«alcuni dispacci di ambasciata recanti circostanziate segnalazioni di possibili vantaggi economici personali dei quali il Presidente del Consiglio italiano avrebbe goduto in diretta relazione alla sua gestione dei negoziati bilaterali con la Russia per la realizzazione del gasdotto ‘South Stream’ e per le forniture energetiche all’Italia»*. Al riguardo, l’Autorità ha ritenuto non conforme alla legge sul conflitto di interessi la tesi prospettata nella segnalazione secondo cui assumerebbe rilievo, ai fini della stessa normativa, *«qualunque condotta orientata ad un interesse patrimoniale personale, eventualmente accertata a carico del Presidente del Consiglio»*. Il presupposto per l’avvio di un procedimento istruttorio volto ad accertare una fattispecie di conflitto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 215/2004 non è, infatti, una “qualsiasi condotta” posta in essere dal titolare della carica governativa, bensì l’adozione o la partecipazione all’adozione di un atto ovvero l’omissione di un atto dovuto da parte di questi nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, come chiarito in precedenza. Sulla base delle informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio, acquisite a seguito di accertamenti dalla stessa effettuati presso i propri competenti uffici e presso il Ministero dello sviluppo economico e dei controlli dell’Autorità, non sono risultati atti di qualsiasi natura adottati dal Presidente del Consiglio, anche con riferimento al periodo in cui ha retto *ad interim* il predetto Dicastero, che fossero in relazione con il progetto *South Stream* e, in senso più ampio, con le forniture energetiche da parte della Russia. In mancanza di un atto rilevante ai fini della legge n. 215/2004 l’Autorità, nella riunione del 19 gennaio 2011, ha pertanto ritenuto insussistenti i presupposti di proponibilità e ammissibilità della questione per l’avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 5, della stessa legge.

Infine, un’ipotesi di conflitto è stata riportata da alcuni mezzi d’informazione a seguito della pubblicazione, da parte del sito *Wikileaks*, dei giudizi espressi dall’ambasciatore americano in Italia nei confronti del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (c.d. decreto Romani), di attuazione della direttiva

comunitaria di coordinamento delle normative statuali concernenti l'esercizio delle attività televisive. Come noto, per la configurabilità di un conflitto d'interessi ai sensi della legge n. 215/04, è necessario che il titolare della carica di governo adotti un atto formale nell'ambito delle proprie attribuzioni ovvero ometta l'emanazione di un atto dovuto. Nel caso di specie, è stata rilevata l'assenza del Presidente del Consiglio in carica dall'iter formativo del suddetto decreto, il quale è stato deliberato soltanto con il contributo di quei ministri a cui la legge riserva specifiche competenze in materia (ossia, il ministro per le politiche europee e quello dello sviluppo economico, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze). Tanto considerato, il concorso di ulteriori atti di impulso o di indirizzo da parte del Presidente del Consiglio è apparso non ipotizzabile e di fatto non ha trovato riscontro. Di ciò si è avuta ulteriore conferma dalla Presidenza del Consiglio che ha confermato, su impulso dell'Autorità, l'assenza del Presidente Berlusconi a tutte le fasi di approvazione del decreto legislativo. In definitiva, è stato ritenuto che l'astensione del Premier dal procedimento di formazione di tale provvedimento risulta conforme a quanto espressamente previsto dall'art. 1 della legge, ai sensi del quale *“i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi”*. La legge n. 215/04 avendo, inoltre, espressamente consentito che i titolari di cariche di Governo possono legittimamente detenere partecipazioni societarie nei medesimi settori nei quali esercitano le proprie competenze istituzionali, ha di fatto ritenuto il meccanismo dell'astensione sufficiente a sottrarre il titolare di carica da situazioni di potenziale conflitto eventualmente in essere.

2. Dati di sintesi

Come è noto, nell'assetto disegnato dalla legge n. 215/04, l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Autorità in materia di conflitto di interessi (art. 3 della legge) si basa sull'acquisizione di una serie di informazioni patrimoniali fornite dai titolari di carica e dai loro familiari (coniuge e parenti entro il secondo grado), attraverso la compilazione di appositi formulari predisposti dall'Autorità⁵. Tale adempimento, previsto dall'art. 5 della legge, pone a carico dei predetti soggetti un espresso obbligo di dichiarazione nel termine di 90 giorni dall'assunzione della carica di governo. Il *“Formulario per la dichiarazione delle attività patrimoniali e le partecipazioni in società”* richiede ai soggetti obbligati di fornire informazioni e dati relativamente alla natura ed entità delle partecipazioni societarie detenute (direttamente o per il tramite di imprese controllate), nonché alle altre attività patrimoniali in loro possesso.

⁵ Il formulario *“Dichiarazione relativa alle attività patrimoniali”* è pubblicato nel bollettino dell'Autorità e disponibile sul sito internet dell'Istituzione all'indirizzo: www.agcm.it.



Le variazioni dei dati patrimoniali devono essere comunicate all'Autorità entro venti giorni dal momento in cui esse intervengono.

La *tabella 2 - Dichiarazioni sulle attività patrimoniali*, evidenzia il numero dei componenti del Governo in carica e dei rispettivi familiari che, alla data del 31 dicembre 2010, hanno adempiuto all'obbligo imposto dalla legge di rendere all'Autorità le dichiarazioni sulle attività patrimoniali. Le dichiarazioni attualmente pervenute sono 249 su un totale di 334 soggetti obbligati. Con riferimento ai titolari di carica, l'unica dichiarazione mancante è quella di un commissario straordinario di recente nomina. Complessa è la situazione generale dei parenti entro il secondo grado, nei confronti dei quali non sussistono strumenti per garantire l'adempimento dell'obbligo: il consistente numero delle dichiarazioni non ancora trasmesse all'Autorità (81) è rimasto quasi invariato rispetto al semestre precedente (alcune di queste riguardano soggetti minori di età, anch'essi tenuti a fornire all'Autorità i propri dati patrimoniali attraverso il soggetto esercente la potestà).

Tabella 2 - Dichiarazioni sulle attività patrimoniali

Numero totale soggetti obbligati*	334
numero titolari di carica	57
- dichiarazioni pervenute	56
- dichiarazioni mancanti	1
numero familiari	274
- dichiarazioni pervenute	193
- dichiarazioni mancanti	81
Situazioni patrimoniali esaminate	249

* La situazione rappresentata in tabella si riferisce ai titolari del 61° Governo in carica alla data del 31 dicembre 2010 e non include le dichiarazioni inviate da coloro i quali hanno terminato il proprio mandato nel corso del semestre.

Le informazioni patrimoniali acquisite sono analizzate con lo scopo di rilevare eventuali connessioni fra l'attività svolta dal Governo e gli interessi privati dei titolari di carica, dalle quali potrebbero derivare possibili violazioni dell'art. 3 della legge n. 215/04 che regola il «conflitto di interessi per incidenza specifica e preferenziale». L'Autorità, d'ufficio o su segnalazione esterna, esamina costantemente gli atti adottati dall'Esecutivo e dai suoi singoli componenti e, in caso di sussistenza dei presupposti di proponibilità e ammissibilità della questione, avvia un procedimento ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215.

La *tabella 3 - Procedure in materia di conflitto*, indica il numero delle procedure (preistruttorie e istruttorie) condotte dall'Autorità per presunta violazione dell'art. 3 della legge (16), a far data dall'insediamento del Governo in carica.

Le procedure concluse durante la fase degli accertamenti preistruttori comprendono i casi nei quali l'Autorità, previo esame preliminare della fattispecie, non ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di proponibilità e ammissibilità della questione ai fini dell'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 6, l. n. 215/2004.

Tabella 3 - Procedure in materia di conflitto*

Procedure avviate	15
- procedure concluse in fase preistruttoria	15
- procedure concluse in fase istruttoria	0
Procedure aperte	0

* La situazione rappresentata in tabella si riferisce alle procedure avviate a far data dall'insediamento del 61° Governo, Berlusconi IV.

Il dato fornito si riferisce unicamente ai controlli nei quali l'archiviazione è assunta con deliberazione del Collegio comunicata al segnalante. Ad esso vanno aggiunti tutti gli accertamenti svolti d'ufficio che non hanno dato luogo ad una formale procedura, in ragione della manifesta infondatezza della questione esaminata. Tale è gran parte del lavoro di indagine svolto dall'Autorità, finalizzato a rilevare eventuali connessioni fra l'attività svolta dal Governo e gli interessi privati dei titolari di carica.

Le incompatibilità governative

1. Casi trattati

Incompatibilità in corso di mandato

Con riferimento alla disciplina delle incompatibilità governative (art. 2, comma 1, della legge n. 215/04), nel semestre, l'Autorità ha condotto alcune procedure di accertamento relative alla sussistenza di cariche e funzioni assunte in società lucrative. Queste ultime risultano incompatibili in relazione al divieto, per i componenti del Governo, di “*ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale*” (comma 1, lettera c).

In particolare, è stata avviata un'istruttoria nei confronti del sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Bartolomeo Giachino, conclusa con l'accertamento dell'incompatibilità per aver mantenuto, anche dopo l'assunzione del mandato di governo, un incarico di amministrazione presso una società di capitali. La carica, di amministratore unico della società in questione, è risultata in contrasto con la legge n. 215/04, stante il consolidato indirizzo dell'Autorità che ritiene incompatibile qualunque incarico o funzione ricoperti all'interno di società, comportanti poteri idonei ad influire sulla gestione dell'ente. Immediatamente dopo la pronuncia di incompatibilità, l'interessato ha provveduto a rimuovere tale situazione cessando dal proprio

incarico, una volta che la società è stata messa in liquidazione con contestuale nomina del liquidatore. Di tale successivo evento, rilevato d'ufficio, l'Autorità ha preso atto disponendo la pubblicazione del relativo provvedimento sul proprio bollettino.

Va ricordato in merito che, nel dare interpretazione al concetto di cariche e uffici, l'Autorità accoglie un'accezione del termine molto ampia, che considera rilevanti, ai fini della legge n. 215/04, tutti gli incarichi e le funzioni sopra accennati, *“a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna e dalla circostanza che siano remunerati o meno”* (art. 3, comma 1, lettera a del Regolamento AGCM 1.12.2004). In tale categoria sono, evidentemente, ricompresi gli organi di amministrazione delle società di capitali - fra i quali l'incarico di amministratore unico oggetto del procedimento - da ritenere rilevanti per effetto dei poteri di gestione ad essi attribuiti dalla legge.

Inoltre, alla data del 31 dicembre 2010, risultano in corso alcuni accertamenti istruttori relativi a cariche societarie assunte da due sottosegretari di Stato. Questi ultimi sono stati invitati a fornire prova dell'eventuale intervenuta variazione delle proprie posizioni societarie che, in prima analisi, sono state giudicate incompatibili non essendo stata provata l'intervenuta cessazione delle medesime (giòva rammentare che, in assenza dei dovuti riscontri camerali, la documentazione ritenuta dall'Autorità idonea a provare l'intervenuta cessazione delle cariche in società lucrative è la seguente: copia della lettera di dimissioni, dell'avvenuta ricezione, accettazione o presa d'atto da parte dei competenti organi societari e successiva istanza di trascrizione camerale). Entrambe le posizioni, allo stato, non sono state ancora del tutto definite dagli interessati, secondo le modalità espressamente indicate dall'Autorità.

Nel semestre di riferimento è stata infine esaminata la situazione di un ministro che ricopriva la carica di socio accomandatario di una società in accomandita semplice. A seguito di sollecito da parte dell'Autorità, l'interessato ha dismesso la qualifica di socio accomandatario per assumere quella di socio accomandante, cessando, inoltre, dalla carica di amministratore. Il Collegio, ritenendo la documentazione fornita idonea a comprovare l'avvenuta cessazione dalla carica contestata ha, pertanto, archiviato il caso.⁶

Incompatibilità post-carica

Come è noto, i titolari di cariche di governo, al termine della carica, sono sottoposti al divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, l. n. 215/04, secondo il quale le incompatibilità previste dalle disposizioni di cui alle lettere b) c) e d)

⁶ Il codice civile stabilisce che *“l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”* (art. 2318, comma 2, c.c.). Diversamente, i soci accomandanti *“non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286”* (art. 2320, comma 1, c.c.). L'Autorità, per proprio consolidato orientamento, ha sempre considerato la carica di socio *“accomandatario”* rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l. n. 215/2004, valutando, invece, caso per caso la posizione di socio *“accomandante”*.

del comma 1⁷ perdurano per 12 mesi dalla cessazione del mandato governativo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro, che operino “prevalentemente” in settori “connessi” con l’attività istituzionale precedentemente svolta. Il divieto previsto dalla legge è sostanzialmente volto ad escludere che l’esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo possa essere influenzato e distorto dall’interesse a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio, in termini di incarichi successivi. Tuttavia, l’estensione non comprende tutte le ipotesi di incompatibilità disciplinate dall’art. 2, comma 1, della legge ma esclusivamente: le cariche o funzioni in enti di diritto pubblico (lett. *b*); le cariche societarie (lett. *c*); lo svolgimento di attività professionali (lett. *d*). Restano escluse, pertanto, le incompatibilità derivanti da cariche e uffici pubblici (lett. *a*) e i rapporti di impiego pubblico e privato (lett. *e* ed *f*).

Alla data del 31 dicembre 2010, gli ex componenti del Governo Berlusconi IV, tenuti al rispetto delle norme che disciplinano le incompatibilità post-carica di cui al citato art. 2, comma 4, della legge, sono: Claudio Scajola, ex ministro allo sviluppo economico (in regime di post-carica fino 5.5.2011); Luca Zaia, ex ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (in regime di post-carica fino al 16.4.2011); Aldo Brancher, ex ministro per l’attuazione del federalismo (in regime di post-carica fino al 6.7.2011); Andrea Ronchi, ex ministro alle politiche europee (in regime di post-carica fino al 17.11.2011); Adolfo Urso, ex viceministro allo sviluppo economico (in regime di post-carica fino al 17.11.2011); Giuseppe Vegas, ex viceministro all’economia e alle finanze (in regime di post-carica fino al 15.12.2011); Daniele Molgora, ex sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze (in regime di post-carica fino al 20.5.2011); Nicola Cosentino, ex sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze (in regime di post-carica fino al 15.7.2011); Pasquale Viespoli, ex sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali (in regime di post-carica fino al 8.10.2011); Antonio Buonfiglio, ex sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali (in regime di post-carica fino al 17.11.2011); Roberto Menia, ex sottosegretario di Stato all’ambiente e alla tutela del territorio e del mare (in regime di post-carica fino al 17.11.2011); Maria Giuseppe Reina, ex sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti (in regime di post-carica fino al 17.11.2011); Guido Bertolaso, ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (in regime di post-carica fino al 11.11.2011); Alberto Di Pace, ex commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (in regime di post-carica fino al 4.2.2011); Giosuè Marino, ex commissario straordinario del Governo per le iniziative anti-racket e antiusura (in regime di post-carica fino al 24.09.2011); Paolo Costa, ex commissario straordinario del Governo per l’ampliamento dell’insediamento militare americano all’interno dell’aeroporto *Dal Molin* di Vicenza (in regime di post-carica fino al 24.09.2011); Giulio Maninchedda, ex commissario straordinario del governo per la gestione delle aree del territorio del Comune di Castelvoturno (CE) (in regime di post-carica fino al 30.9.2011).

⁷ Art 2, comma 1, l. n. 215/2004: “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può [...] *b*) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; *c*) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; *d*) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti [...]”.

2. Dati di sintesi

Le tabelle che seguono sono dedicate all'esposizione di alcuni dati di sintesi concernenti gli accertamenti svolti e le situazioni di incompatibilità esaminate nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 della legge n. 215/04.

Come è noto, anche in materia di incompatibilità, i titolari di carica hanno l'obbligo di inviare specifiche dichiarazioni, entro il termine di 30 gg. dall'assunzione dell'incarico di Governo (art. 5, comma 1, legge 215/04). Anche tali dichiarazioni sono rese attraverso la compilazione di appositi formulari predisposti dall'Autorità⁸.

La *tabella 4 - Dichiarazioni in materia di incompatibilità*, indica il numero delle dichiarazioni pervenute alla data del 31 dicembre 2010, con evidenza dei titolari che hanno provveduto oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge (30 giorni dall'assunzione dell'incarico). Le dichiarazioni pervenute sono 56, delle quali 28 dopo la scadenza dei termini. La dichiarazione mancante si riferisce ad un commissario straordinario di recente nomina.

Tabella 4 - Dichiarazioni in materia di incompatibilità*

Numero totale soggetti obbligati	57
dichiarazioni pervenute:	56
- entro i termini	28
- dopo la scadenza dei termini	28
dichiarazioni non pervenute	1

* La tabella si riferisce ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2010 ed indica le dichiarazioni pervenute a far data dall'assunzione del mandato del 61° Governo. Non sono considerate le dichiarazioni pervenute da parte dei soggetti cessati dal proprio incarico durante il semestre.

La *tabella 5 - Controlli in materia di incompatibilità*, evidenzia gli accertamenti svolti dall'Autorità in relazione all'art. 2 della legge n. 215/04 (disciplina delle incompatibilità) relativi ai componenti del Governo in carica alla data del 31 dicembre 2010. Per ogni titolare di carica è indicato lo stato dei controlli in termini di procedure (istruttorie o preistruttorie) in corso di svolgimento o concluse. Con riferimento a queste ultime, si dà conto, in particolare, delle posizioni archiviate già durante la fase degli accertamenti preistruttori e di quelle per le quali è stato necessario formalizzare l'avvio di un procedimento istruttorio. Quest'ultima fase generalmente si raggiunge quando la situazione incompatibile, rilevata d'ufficio o dichiarata dal titolare di carica interessato, non è da quest'ultimo spontaneamente risolta secondo le specifiche modalità indicate dall'Autorità nella fase pre-istruttoria.

⁸ Il formulario "Dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di governo" è pubblicato nel bollettino dell'Autorità e disponibile sul sito internet dell'Istituzione all'indirizzo: www.agcm.it

I controlli in materia di situazioni di incompatibilità comportano le seguenti attività: a) acquisizione della dichiarazione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 215/04; b) esame della dichiarazione, finalizzato a valutarne la completezza e la veridicità, nonché a fornire all'interessato una valutazione preliminare sulla compatibilità delle situazioni sottoposte all'esame dell'Autorità; c) verifiche d'ufficio, effettuate nel corso del mandato governativo, finalizzate ad accertare eventuali situazioni di incompatibilità sopraggiunte e se il titolare di carica abbia illegittimamente riassunto gli incarichi, i rapporti di impiego o le professioni precedentemente sospesi o rimossi su indicazione dell'Autorità; c) eventuale apertura di una procedura istruttoria, ai sensi dell'art. 6 della legge, finalizzata all'accertamento delle situazioni di incompatibilità che il titolare di carica non ha spontaneamente risolto durante gli accertamenti preistruttori.

Tabella 5 - Controlli in materia di incompatibilità

Componenti del Governo in carica*	57
Procedure di controllo terminate	53
- in fase preistruttoria	52
- in fase istruttoria	1
Procedure di controllo in corso	4
- in fase preistruttoria	2
- in fase istruttoria	2

* La tabella si riferisce ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2010 ed indica le procedure svolte a far data dall'assunzione del mandato del 61° Governo.

Alla data del 31 dicembre 2010, i controlli conclusi sono 53, uno dei quali in fase istruttoria (la posizione si riferisce al sottosegretario di Stato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Bartolomeo Giachino, dichiarato incompatibile per una carica di gestione assunta presso una società di capitali. Tale situazione è stata immediatamente rimossa dall'interessato dopo la pronuncia dell'Autorità). Le procedure concluse in fase preistruttoria (52) comprendono, sia i casi nei quali, all'esito dei controlli, non è stata rilevata alcuna incompatibilità sia quelli in cui il titolare di carica si è attivato, spontaneamente o previo intervento dell'Autorità, per rimuovere eventuali situazioni incompatibili pendenti. Delle procedure in corso (4), 2 sono accertamenti preistruttori sulle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 5 della legge. Le restanti sono istruttorie in corso di definizione, relative ad alcune cariche societarie, come è noto, incompatibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge.

La tabella 6 - *Esito delle procedure in materia di incompatibilità*, espone i risultati delle procedure di controllo di cui alla precedente tabella 5. In particolare, essa indica il numero delle specifiche situazioni di incompatibilità rimosse spontaneamente dai titolari di carica e quelle cessate su sollecitazione dell'Autorità durante la fase degli accertamenti preliminari o dopo l'esperimento di una formale procedura istruttoria. Come mostra la tabella, il numero delle situazioni esaminate (108) e delle incompatibi-

lità rimosse (82) è più consistente del numero dei titolari in carica (57). Ciò in quanto, generalmente, alcuni membri del Governo risultano mantenere più situazioni potenzialmente incompatibili (rilevate d'ufficio oppure in base alla stessa dichiarazione dell'interessato) in merito alle quali l'Autorità è chiamata ad esprimere il proprio giudizio. Complessivamente, il numero dei titolari di carica per i quali è stata riscontrata l'esistenza di una o più situazioni di potenziale incompatibilità è pari a 31. Le situazioni in corso di valutazione (8) riguardano 4 sottosegretari di Stato, di cui 1 di nuova nomina.

Tabella 6 - Esito delle procedure in materia di incompatibilità*

Totale situazioni esaminate	108
Situazioni di incompatibilità rimosse	82
- situazioni di potenziale incompatibilità rimosse in fase preistruttoria	76
- rimosse spontaneamente dagli interessati prima dell'intervento dell'Autorità	67
- rimosse dagli interessati previo intervento dell'Autorità	9
- situazioni di incompatibilità rimosse in fase istruttoria	6
Situazioni compatibili	26
In corso di valutazione	8

* La tabella si riferisce ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2010 ed indica le situazioni esaminate a far data dall'assunzione del mandato del 61° Governo.

Il dato relativo alle situazioni di incompatibilità rimosse comprende sia quelle cessate durante la fase degli accertamenti preistruttori sia quelle risolte previo avvio di una formale procedura istruttoria. Soltanto queste ultime sono qualificabili come vere e proprie *situazioni di incompatibilità accertate*. Le prime, più correttamente, vanno definite *situazioni di potenziale incompatibilità*, che vengono individuate dall'Autorità a seguito di una valutazione preliminare delle dichiarazioni rilasciate dal titolare di carica o delle informazioni acquisite d'ufficio. Dal punto di vista procedurale, come già accennato, l'Autorità dà preventiva comunicazione al soggetto interessato delle situazioni potenzialmente incompatibili, invitandolo a far cessare la situazione rilevata. Diversamente, qualora ricorrano le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, avvia una formale procedura istruttoria.

La tabella evidenzia anche i casi nei quali i titolari di carica hanno rimosso le incompatibilità pendenti spontaneamente e quelli per i quali si è reso necessario un intervento dell'Autorità. Essa non tiene conto, invece, delle situazioni potenzialmente incompatibili presenti alla data di assunzione dell'incarico governativo, ma rimosse spontaneamente prima dell'invio della dichiarazione. Queste ultime, peraltro numerose, si sono risolte principalmente grazie alle indicazioni fornite dagli uffici dell'Autorità, che hanno assicurato ai dichiaranti la necessaria consulenza e assistenza.


La *tabella 7 e il grafico 1 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità*, illustrano la distribuzione, in relazione alle singole fattispecie previste dall'art. 2, comma 1, della legge, delle situazioni potenzialmente incompatibili rimosse nel corso del 61° Governo (Berlusconi IV), con riferimento ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2010.

Tabella 7 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità

Totale situazioni rimosse*	82
cessazione carica / uffici pubblici (art.2, comma 1, lett. a)	2
cessazione carica / uffici in enti diritto pubblico (art.2, comma 1, lett. b)	2
cessazione carica / uffici in società (art.2, comma 1, lett. c)	49
cessazione attività professionali (art.2, comma 1, lett. d)	13
cessazione carica / impiego pubblico (art.2, comma 1, lett. e)	12
cessazione carica /impiego privato (art.2, comma 1, lett.f)	4

* Il dato si riferisce ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2010 ed indica le situazioni esaminate a far data dall'assunzione del mandato del 61° Governo.

Grafico 1 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità



I dati relativi al Governo in carica sono in linea con le risultanze concernenti i precedenti governi (58°, 59° e 60°) e confermano che, fra i casi di incompatibilità rimossi, la fattispecie largamente prevalente (60%) è quella disciplinata dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge, concernente la gestione di società con fini di lucro o di altre persone giuridiche di diritto privato esercenti attività di rilievo imprenditoriale. Consistente è anche il numero delle attività professionali sospese o cessate per lo svolgimento del mandato di Governo (16%) e i rapporti di impiego pubblico (15%), anch'essi temporaneamente sospesi ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 215/04.

